

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è assunto ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto comunale al fine di:
- a) promuovere e valorizzare le libere forme associative;
 - b) istituire l'albo comunale delle libere forme associative senza scopi di lucro;
 - e) istituire la consulta comunale delle associazioni.

ART. 2- PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.

1. L'Amministrazione comunale conforma la propria attività di governo locale alla realizzazione del contenuto costituzionale dello sviluppo della personalità dell'individuo e della garanzia dei suoi diritti inviolabili da conseguire anche nel contesto delle formazioni sociali, di cui pertanto riconosce l'utilità nel perseguimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

2. Conseguentemente, nell'ambito delle materie di sua competenza e nel rispetto della loro autonomia, valorizza la spontanea nascita e lo sviluppo autonomo di associazioni, enti, fondazioni, istituzioni, comitati, e organizzazioni di volontariato, ed in genere di tutti quegli organismi privati operanti nel suo territorio e non orientati allo scopo di lucro.

3. A tal fine, quando ciò non contrasti concretamente con la tutela di principi costituzionali di imparzialità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, il Comune promuove e garantisce l'attiva partecipazione delle dette formazioni sociali all'esercizio delle proprie funzioni in ogni caso assicurando il rispetto della assoluta coincidenza delle finalità pubbliche del Comune con quelle private degli Enti associativi ed assimilati.

ART. 3- FORME DI VALORIZZAZIONE.

1. L'Amministrazione appresta i seguenti strumenti differenziati di intervento a favore delle dette forme sociali:

- a) promozione e garanzia dell'attiva partecipazione all'esercizio delle proprie funzioni, sia singolarmente che attraverso la consulta comunale;
- b) vantaggi economici diretti ed indiretti.

ART. 4 - PROMOZIONE E GARANZIA DI ATTIVA PARTECIPAZIONE ALLE PROPRIE
FUNZIONI.

1. Le formazioni sociali che operano sul territorio comunale vengono consultate, anche su loro richiesta, sulle questioni e sugli atti cui esse siano direttamente interessate, tenendo conto della necessità di non aggravare l'azione amministrativa, secondo l'indicazione dell'art. 1 secondo comma della legge 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni e del divieto generale di apportare turbativa alla corretta organizzazione della pubblica amministrazione a termini dell'art. 97 della Costituzione.

2. L'attività generale consultiva, di proposta e di stimolo viene attuata dalle predette formazioni, ai sensi e per gli effetti dello Statuto Comunale.

ART. 5 - VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI ED INDIRETTI.

1. Ai soggetti di cui all'articolo precedente sono concessi contributi per la realizzazione di iniziative, opere o progetti specifici di rilevante interesse per la comunità locale.
2. I vantaggi economici indiretti a favore delle formazioni sociali ubicate sul territorio comunale sono costituiti da agevolazioni per l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.

3. Le modalità d'accesso a tali vantaggi sono definite da un apposito regolamento comunale.

ART. 6 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI PUBBLICI MEDIANTE CONVENZIONE.

1. Ove ciò non contrasti con norme comunitarie o nazionali, su specifico capitolato d'oneri, esperite le opportune procedure di evidenza pubblica nei confronti delle associazioni, cooperative o organizzazioni del volontariato iscritte all'Albo, verificata la congruità dei prezzi offerti per lo svolgimento dei servizi e tenuto conto delle garanzie di serietà e di capacità organizzativa specifica del servizio medesimo, l'Amministrazione può affidare all'Associazione o organizzazione di volontariato ritenuta più idonea l'affidamento di servizi pubblici di rilevante utilità sociale.

ART. 7 - ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE.

1. E' istituito uno speciale Albo comunale delle libere forme associative non aventi scopo di lucro che svolgono la loro attività nel Comune.

2. L'Albo è distinto per singole categorie formulate sia per tipologia della forma sociale (associazioni, enti riconosciuti, fondazioni, istituzioni, comitati) che per scopo sociale (sportive, sociali, culturali).

3. L'iscrizione avviene a domanda dei rappresentanti legali delle formazioni sociali mediante il deposito della documentazione probatoria dei requisiti posseduti entro il termine inderogabile del 31 ottobre di ciascun anno. Dovranno presentare domanda di iscrizione all'Albo solamente le Associazioni non iscritte nell'Albo dell'anno precedente a quello di riferimento. Le Associazioni già iscritte dovranno depositare soltanto le eventuali modifiche statutarie e/o sulla compagine sociale e/o cariche elettive, rispetto all'anno precedente.

4. Con periodicità annuale entro il 31 dicembre si procede all'aggiornamento dell'Albo comunale ed alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

5. L'iscrizione all'Albo è requisito inderogabile per l'ammissione ai benefici previsti all'art. 5.

6. Possono essere iscritte all'Albo le libere formazioni associative che operano senza scopi di lucro, condizione che dovrà risultare dallo statuto o dall'atto costitutivo, che hanno sede legale nel territorio del Comune o che svolgono da almeno 2 anni attività nel territorio comunale.

Dei documenti già ricevuti l'Amministrazione Comunale non potrà richiedere copia, ma dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà a comprova che non si sono verificati mutamenti.

ART. 8 - COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

1. E' istituita la Consulta comunale delle Associazioni con sede presso il Municipio quale strumento di partecipazione ai sensi degli articoli 19, 20, 43 e 47 dello Statuto comunale.

2. Fanno parte della Consulta i rappresentanti legali, o loro delegati, di tutte le associazioni iscritte all'Albo.

3. L'attività della Consulta verrà definita da apposito regolamento proposto dalla Consulta stessa ed approvato dal Consiglio comunale.

ART. 9 - DOMANDA DI FINANZIAMENTO O DI ACCESSO AI BENEFICI PUBBLICI.

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo precedente presentano al Comune istanza di realizzazione di iniziative, opere o progetti specifici di rilevante interesse per la comunità locale, riferiti all'anno successivo, indicando:

- a) le risorse ed i tempi previsti per la realizzazione dei progetti;
- b) la determinazione delle modalità per l'utilizzo eventuale di strutture pubbliche;
- c) la eventuale necessità di assistenza tecnica e progettuale;

d) la cooperazione in servizi di rilevanza collettiva o a favore di determinate categorie di cittadini, mediante convenzioni stipulate con i contenuti di cui ai successivi articoli;

e) la messa a disposizione di spazi, impianti o attrezzature pubbliche per iniziative rivolte anche ai soli associati, con criteri atti a garantirne la fruizione da parte di ogni Associazione interessata e nei limiti e con le modalità stabilite in apposita convenzione.

2. L'Amministrazione si riserva di concedere contributi su istanza dei beneficiari per attività già svolte di cui l'Amministrazione riconosca l'utilità sociale.

ART. 10 - FORMULAZIONE DEL PIANO ANNUALE DEI FINANZIAMENTI E DELLE AGEVOLAZIONI.

1. Il Consiglio Comunale, nell'ambito della sessione di bilancio, definisce gli stanziamenti da destinare alle associazioni e ha facoltà di approvare un documento nel quale vengono esposti gli indirizzi ed i criteri generali per la redazione del piano annuale dei finanziamenti.

2. La Giunta, su proposta della Consulta delle Associazioni e previa istruttoria degli uffici competenti, redige il piano annuale sulla base dei suddetti criteri di indirizzo.

Il piano adottato dalla Giunta deve essere pubblicato all'Albo comunale per 15 giorni e diviene esecutivo senza ulteriore deliberazione, nel caso che nel termine di pubblicazione non pervengano osservazioni.

3. Il Piano annuale dei finanziamenti sarà redatto tenendo separati i piani per i quali vi siano canali e modalità di finanziamento già disciplinati dalla normativa nazionale e/o regionale, nonché da indicazioni attuative dell'Amministrazione Provinciale. Il piano annuale dei finanziamenti per la concessione dei contributi e delle agevolazioni, con motivazione fondata sul metro dell'utilità sociale e dando rilevanza al rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, viene deliberato dalla Giunta entro il 1° marzo di ogni anno, nel rispetto dei criteri forniti dal Consiglio Comunale.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la concessione di vantaggi economici di lieve entità anche al di fuori della programmazione del piano annuale dei finanziamenti e delle agevolazioni, quando la rilevanza sociale delle iniziative e l'estemporaneità delle manifestazioni non rende possibile il rispetto dei tempi della procedura prevista dal presente regolamento e per le istituzioni sociali non localizzate sul territorio, prescindendo dalla loro iscrizione nell'Albo di cui all'art. 7, quando ciò sia finalizzato a particolari iniziative di rilevante utilità sociale

ART. 13- PUBBLICAZIONE SUCCESSIVA DEI BENEFICI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per tutti i soggetti beneficiari di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale viene depositato apposito elenco presso il Servizio Affari Generali.

ART. 14 - NORMA TRANSITORIA

1. In sede di prima applicazione il seguente regolamento opera a decorrere dall'1.1.2006.